

Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/1989 n. 223 -

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8 giugno 1989

Articolo 13

Art. 13. Dichiarazioni anagrafiche

Articolo 13 -

Art. 13. Dichiarazioni anagrafiche

In vigore dal 17/07/2020

Modificato da: Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 Articolo 30

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero (1);
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza (1);
- c) cambiamento di abitazione (1);
- d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- e) cambiamento della qualifica professionale;
- f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.

3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'[articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni. Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.

3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'[articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

(1) Vedasi anche l'[art. 5 \(Cambio di residenza in tempo reale\) del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012 n. 35](#).

[Torna al sommario](#)